



Al dott. Sandro Raimondi
Difensore civico della Provincia di Trento

Al sig. Gianni Marzi
Sindaco di Calceranica al Lago

Alla dott.ssa Nicoletta Conci
Segretaria comunale del Comune di Calceranica al Lago

Ai gentili signori Nadia Ferrari e Maurizio Pinamonti
Promotori della petizione relativa all'installazione di antenna di telefonia mobile

Trento, 12 luglio 2026

Oggetto: Nota integrativa su trattazione petizione in materia di localizzazione di antenne di telefonia mobile (F. 277/26)

L'associazione ribadisce le considerazioni già formulate nelle precedenti comunicazioni in ordine alla necessità di eliminare gli ostacoli formali irragionevoli all'esercizio dei diritti di partecipazione popolare.

In particolare, si conferma che la richiesta di autenticazione delle firme rappresenta un aggravio burocratico privo di fondamento nel vigente Statuto comunale, nel regolamento comunale richiamato dalla stessa amministrazione e, più in generale, nella disciplina degli istituti di petizione prevista a livello europeo, nazionale, provinciale e locale. Un simile requisito, già oggetto di rilievi in sede internazionale con riferimento all'esercizio dei diritti politici, non può essere introdotto in via interpretativa in assenza di una specifica previsione normativa.

L'associazione ribadisce altresì che il diritto di petizione non può essere riconosciuto soltanto sul piano formale, ma deve trovare effettiva attuazione attraverso una corretta classificazione dell'atto, un'adeguata istruttoria, una motivata conclusione del procedimento e la concreta considerazione delle osservazioni formulate dai cittadini nell'ambito dei procedimenti amministrativi riguardanti la questione oggetto della petizione.

Desideriamo inoltre esprimere apprezzamento per la scelta dell'Amministrazione comunale di mettere a disposizione dei promotori e dei soggetti interessati una corposa

documentazione relativa al *Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile*, alle interlocuzioni con gli operatori del settore e agli ulteriori atti amministrativi connessi. Pur non potendo tale attività sostituire la corretta trattazione della petizione prevista dallo Statuto comunale, essa rappresenta un significativo esempio di trasparenza amministrativa, poiché consente ai cittadini di conoscere gli elementi tecnici e procedurali della vicenda e di partecipare in maniera informata alle future decisioni pubbliche. La disponibilità delle informazioni costituisce infatti il presupposto indispensabile affinché gli istituti di partecipazione possano essere esercitati in modo consapevole ed efficace.

Si prende inoltre atto con favore delle conclusioni formulate dal Difensore civico, il quale ha evidenziato come, in assenza di disposizioni che impongano l'autenticazione delle firme, debba essere privilegiata un'interpretazione improntata al principio del *favor participationis*, coerente con la finalità dell'istituto della petizione e con il ruolo che esso riveste nell'ordinamento democratico. Tale principio rappresenta, ad avviso dell'associazione, un importante punto di riferimento per tutte le amministrazioni comunali chiamate ad applicare gli strumenti di partecipazione previsti dai rispettivi statuti.

Successivamente alla nota del Comune, l'associazione è inoltre riuscita a reperire copia del regolamento comunale sugli istituti di partecipazione approvato nel 1998, richiamato dalla stessa amministrazione ma non reperibile sul sito istituzionale del Comune, come peraltro osservato anche dal Difensore civico. Dall'esame del regolamento emerge che esso disciplina espressamente l'istituto della petizione senza prevedere alcun obbligo di autenticazione delle firme e stabilisce specifiche modalità di istruttoria, conclusione e comunicazione dell'esito ai promotori. Si tratta di un elemento che appare coerente con l'interpretazione prospettata dal Difensore civico e che induce a ritenere necessario un riesame delle valutazioni fin qui espresse dall'amministrazione comunale iscrivendo tempestivamente all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario, affinché le istanze popolari siano tenute debitamente in considerazione nello svolgimento dei procedimenti amministrativi in corso.

L'associazione ritiene inoltre che la vicenda di Calceranica al Lago, analogamente a quanto già emerso nel caso del Comune di Brentonico e in altre situazioni seguite nel corso degli ultimi anni, confermi l'opportunità di rafforzare il quadro normativo regionale in materia di partecipazione popolare.

Pur condividendo l'esigenza di preservare l'autonomia statutaria dei comuni e di evitare inutili appesantimenti amministrativi, i casi concreti dimostrano come l'assenza di principi minimi comuni determini frequentemente incertezze interpretative, difformità applicative e, talvolta, una sostanziale compressione dei diritti di partecipazione.

In tale prospettiva, le disposizioni contenute nel disegno di legge regionale n. 30/XVII appaiono finalizzate non già a limitare l'autonomia comunale, bensì a garantire livelli essenziali di trasparenza, conoscibilità ed effettività degli istituti partecipativi. In particolare, gli articoli concernenti la conoscibilità degli statuti comunali, la disciplina minima delle petizioni e la relazione periodica sull'attuazione delle norme in materia di partecipazione rispondono direttamente alle criticità emerse nel presente procedimento.

Non appare infatti condivisibile ritenere che una relazione periodica sull'attuazione delle norme statutarie e regolamentari in materia di partecipazione rappresenti un aggravio

burocratico sproporzionato. La valutazione dell'efficacia delle politiche pubbliche costituisce una componente essenziale del principio di buon andamento dell'amministrazione e della responsabilità istituzionale. Del resto, la stessa Corte dei conti ha più volte auspicato, anche con riferimento alle amministrazioni comunali del Trentino-Alto Adige, l'adozione di strumenti di rendicontazione - come la relazione di fine mandato di cui all'art.4 del D.Lgs. n.149/2011 sollecitata con la [Decisione n. 1/2023/PARI](#) sulla *parificazione sul rendiconto regionale 2022* - ispirati ai principi di trasparenza, accountability e valutazione dell'azione amministrativa. Una relazione periodica sugli istituti di partecipazione consentirebbe non soltanto di monitorarne l'effettiva applicazione al fine di misurare la qualità dei servizi resi dall'amministrazione comunale, ma anche di individuare tempestivamente criticità organizzative, correggere le prassi amministrative e migliorare progressivamente la qualità della democrazia locale.

Da ultimo, l'associazione ritiene opportuno segnalare un'ulteriore criticità emersa nel corso dell'istruttoria, che trascende il caso specifico di Calceranica al Lago. Sul sito del Ministero dell'Interno risulta infatti ancora pubblicata una versione dello Statuto comunale risalente al 2006, non più corrispondente al testo vigente pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Una situazione analoga era già stata riscontrata in occasione della vicenda riguardante il Comune di Brentonico.

Pur facendo fede lo Statuto vigente adottato dal Comune, la presenza sul portale ministeriale di una versione ormai superata è suscettibile di generare incertezza interpretativa e disorientamento nei cittadini che intendono esercitare i propri diritti di partecipazione, inducendoli a fare affidamento su una fonte istituzionale apparentemente autorevole ma non aggiornata.

La vicenda evidenzia inoltre come le difficoltà interpretative non interessino soltanto i cittadini, ma possano coinvolgere gli stessi rappresentanti eletti e gli uffici comunali, chiamati ad applicare disposizioni statutarie e regolamentari che, se non adeguatamente conosciute e aggiornate, rischiano di essere interpretate in modo difforme rispetto al loro effettivo contenuto.

Sarebbe pertanto opportuno verificare la qualità dei procedimenti amministrativi che disciplinano la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli statuti comunali presso l'amministrazione statale, al fine di individuare le cause di tali disallineamenti e prevenire il ripetersi di situazioni analoghe. La piena conoscibilità delle norme statutarie costituisce infatti il presupposto essenziale per l'effettivo esercizio dei diritti politici e degli istituti di partecipazione previsti dall'ordinamento degli enti locali. A tal riguardo l'associazione procederà con una puntuale comunicazione al Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento.

Anche tale circostanza conferma l'attualità delle proposte contenute nell'articolo 1 del disegno di legge regionale n. 30/XVII, volto a rafforzare non soltanto la pubblicazione formale degli statuti comunali, ma la loro effettiva accessibilità, conoscibilità e fruibilità da parte della cittadinanza. La qualità della democrazia locale dipende infatti anche dalla qualità delle informazioni che le istituzioni mettono a disposizione dei cittadini e dalla possibilità per questi ultimi di conoscere con certezza le regole che disciplinano l'esercizio dei propri diritti di partecipazione.

Rimane infine l'auspicio che l'Ufficio del Difensore civico, anche alla luce dell'esperienza maturata nel presente procedimento e nelle altre analoghe vicende affrontate negli ultimi anni, possa farsi parte attiva nei confronti del legislatore regionale e delle autonomie locali affinché sia promossa una riflessione organica sul funzionamento degli istituti di partecipazione previsti dagli statuti comunali. L'obiettivo non dovrebbe essere quello di comprimere l'autonomia dei comuni, bensì di garantire in modo uniforme i diritti fondamentali di partecipazione politica dei cittadini, assicurando che strumenti quali petizioni, istanze, iniziative popolari e referendum siano effettivamente accessibili, conoscibili e applicati secondo criteri di trasparenza, ragionevolezza e *favor participationis*. Le criticità emerse nei casi di Calceranica al Lago e di Brentonico dimostrano per l'ennesima volta come tale riflessione non possa più essere rinviata.

Alex Marini - presidente